



UNIVERSITA' DI PISA

Codice AOO: CLE
Num. Prot.: 0023809 / 2013
Data: 02/07/2013
Rep: Decreti rettorali
Num: 959 / 2013

UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie/AS

IL RETTORE

- VISTA:** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTA:** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711, e in particolare l'articolo 46;
- VISTE:** le Norme quadro per la predisposizione del regolamento di funzionamento dei dipartimenti, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, emanate con D.R. 18 luglio 2012, n. 9920, nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento generale di Ateneo;
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico n. 13 del 19 dicembre 2012 con la quale è stata istituita un'apposita commissione incaricata di esaminare i regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, preventivamente alla presentazione agli Organi dell'Ateneo, al fine di definire dei testi secondo criteri di omogeneità;
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico n. 33 del 23 gennaio 2013 con la quale è stata definita la procedura di controllo dei regolamenti di funzionamento delle strutture;
- VISTE:** le delibere del Senato Accademico n. 35 del 23 gennaio 2013 e n. 55 del 13 febbraio 2013 con le quali è stato adottato l'iter procedurale per l'approvazione dei regolamenti delle strutture e sono state definite le linee guida da osservarsi nella redazione dei regolamenti delle strutture;
- VISTA:** la nota informativa inviata alle strutture prot. n. 6773/2013 del 19.2.2013;
- VISTA:** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 170 del 15 maggio 2013 con la quale ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in merito al regolamento suddetto;
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico n.118 del 29 maggio 2013 con la quale è stato approvato il regolamento suddetto, evidenziando dei rilievi di legittimità e di merito;
- VISTA:** la delibera del Consiglio del dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni (DESTEC) n. 112 del 18 giugno 2013 con la quale ha approvato, il proprio regolamento di funzionamento, tenuto conto dei rilievi evidenziati dal Senato Accademico e approvati con le maggioranze prescritte;

DECRETA

Articolo 1

1. E' emanato il regolamento di funzionamento del dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni (DESTEC) allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 2

1. Il regolamento di cui all'articolo 1 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

IL RETTORE
Prof. M. Augello

**Regolamento del
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'ENERGIA, DEI SISTEMI, DEL TERRITORIO E
DELLE COSTRUZIONI (DESTEC)**

***DEPARTMENT OF ENERGY, SYSTEMS, TERRITORY AND CONSTRUCTION ENGINEERING
(DESTEC)***

INDICE

Premessa

Terminologia

Articolo 1	Finalità e struttura del Dipartimento
Articolo 2	Utilizzazione dei locali e delle attrezzature del Dipartimento
Articolo 3	Autonomia gestionale e amministrativa del Dipartimento
Articolo 4	Gli organi del Dipartimento
Articolo 5	Il Consiglio del Dipartimento
Articolo 6	Il Direttore del Dipartimento
Articolo 7	La Giunta del Dipartimento
Articolo 8	La Commissione paritetica docenti-studenti
Articolo 9	Responsabile Amministrativo del Dipartimento
Articolo 10	Le commissioni consultive del Consiglio di Dipartimento
Articolo 11	Commissione risorse umane
Articolo 12	Commissione ricerca
Articolo 13	Commissione dei Presidenti dei Corso di Studio
Articolo 14	Nomina e durata delle Commissioni consultive del Consiglio
Articolo 15	Corsi di studio, dottorati e master
Articolo 16	Centri dipartimentali
Articolo 17	Laboratori
Articolo 18	Modifica del Regolamento
Articolo 19	Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento
Articolo 20	Norma finale
Allegato 1	Settori scientifico-disciplinari
Allegato 2	Corsi di studio, dottorati e master
Allegato 3	Logo del Dipartimento
Allegato 4	Gruppi di macrosettori

Premessa

Il presente regolamento è redatto in conformità con lo Statuto dell'Università di Pisa nella versione pubblicata sul sito web dell'Ateneo.

Terminologia

Nel presente documento:

- la parola "Dipartimento" (con iniziale maiuscola) e l'acronimo DESTEC stanno ad indicare il Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell'Università di Pisa;
- la parola "Statuto" (con iniziale maiuscola) sta ad indicare lo Statuto dell'Università di Pisa, nella versione nel sito web dell'Ateneo;
- la parola "Consiglio" (con iniziale maiuscola) è da considerarsi sinonimo dell'espressione "Consiglio di Dipartimento";
- la parola "Docenti" (con iniziale maiuscola) sta ad indicare sia i professori che i ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti al Dipartimento.

Articolo 1 - Finalità e struttura del Dipartimento

1. Il DESTEC opera con le funzioni attribuite ai dipartimenti dallo Statuto. Il Dipartimento promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca nell'ambito delle seguenti aree culturali:

- **Energetica:** comprende le tematiche relative alla conversione dell'energia, al risparmio energetico, al comfort degli edifici, all'analisi degli impianti termici dei sistemi di generazione ed alla gestione combinata dell'energia elettrica e termica, allo sviluppo di apparati, macchine, sistemi, processi ed impianti innovativi, allo studio di sistemi di propulsione veicolare, alle problematiche ambientali quali la produzione di sostanze inquinanti e polveri sottili, l'immissione nell'atmosfera di gas ad effetto serra e l'inquinamento acustico e luminoso. L'area culturale dell'Energetica comprende in particolare le tematiche relative alla Fisica Tecnica Industriale ed Ambientale, alle Macchine a Fluido, ai Sistemi e Tecnologie Energetici.
- **Ingegneria Elettrica:** si occupa delle applicazioni dei fenomeni elettromagnetici, trattando gli aspetti teorici e applicativi inerenti le diverse tipologie di dispositivi elettrici, la trasformazione dell'energia elettrica da e verso altre forme con finalità di generazione, utilizzazione e accumulo, la sua conversione e regolazione anche tramite apparati elettronici, la sua trasmissione e distribuzione, le relative problematiche di controllo e qualità a livello di apparato e di sistema, gli aspetti correlati di gestione e pianificazione, nonché gli strumenti e i metodi di misura ed elaborazione anche a fini diagnostici. L'Area copre quindi le tematiche culturali proprie dei settori Elettrotecnica, Convertitori Macchine e Azionamenti Elettrici, Sistemi Elettrici per l'Energia, Misure.
- **Ingegneria dei Sistemi Economico-Gestionali:** comprende le tematiche relative a alla progettazione dei processi aziendali, delle organizzazioni, dei sistemi di gestione e delle operations aziendali (produzione, logistica, marketing, qualità), all'economia ed il management dell'innovazione, all'analisi della produttività, alla gestione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e al rapporto con il mercato. L'area culturale dell'Ingegneria dei sistemi economico-gestionali ha come riferimento particolare le tematiche relative al settore scientifico disciplinare dell'Ingegneria Economico-Gestionale.
- **Ingegneria Civile e Architettura:** comprende le tematiche relative a alla conoscenza del patrimonio storico-architettonico e del suo contesto culturale e fisico, progettazione, gestione, controllo e messa in sicurezza, delle reti e infrastrutture civili e industriali, alla residenza e ai servizi pubblici e privati di nuova costruzione, delle strutture, al recupero e riuso del patrimonio

edilizio storico e monumentale, al paesaggio. L'area culturale dell'Ingegneria Civile e Architettura comprende le tematiche relative all'Idraulica e Costruzioni Idrauliche, alla Geotecnica e Geofisica, alle Strutture, alla Produzione Edilizia, all'Architettura, all'Urbanistica e alla Pianificazione territoriale.

In particolare, le attività di ricerca fanno riferimento ai settori scientifico-disciplinari elencati nell'allegato 1. Eventuali modifiche dell'allegato 1 non comportano modifiche al presente regolamento.

2. Il Dipartimento promuove, coordina e gestisce, anche in collaborazione con altre strutture, attività didattiche relative a corsi di laurea, laurea magistrale, master e dottorati di ricerca. In particolare, afferiscono al DESTEC i corsi di studio, di master e dottorati di ricerca riportati nell'allegato 2. Gli elenchi dell'allegato 2 sono automaticamente aggiornati in base alle decisioni del Dipartimento, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione relative all'istituzione o alla modifica dei corsi inseriti in tali elenchi. Eventuali modifiche dell'allegato 1 non comportano modifiche al presente regolamento.

3. Fanno parte del Dipartimento:

- i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti ad esso;
- il personale tecnico-amministrativo, che al medesimo è stato assegnato.

4. L'afferenza dei docenti al DESTEC è regolata dallo Statuto (Articolo 22 – Commi 7, 8 e 9) e dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. Il Dipartimento favorisce la cooperazione fra le sue aree culturali, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli afferenti.

6. I Docenti del DESTEC, di norma, esercitano la loro attività di ricerca all'interno del Dipartimento. Ciascun Docente del Dipartimento può collaborare alla ricerca scientifica svolta nell'ambito di altri dipartimenti o istituti e svolgere attività per conto di enti pubblici o privati nel rispetto delle norme vigenti.

7. Previo parere favorevole del Consiglio, da rinnovare annualmente, i Docenti del DESTEC possono svolgere attività didattica in Corsi di Studio, Scuole di Specializzazione, o in Corsi di Master e corsi di dottorato che abbiano sede anche in dipartimenti diversi da quello di afferenza.

8. Per sole specifiche esigenze di carattere scientifico, su proposta di almeno 10 Docenti e con l'approvazione del Consiglio, possono essere attivate sezioni del Dipartimento, a carattere temporaneo, e senza alcuna rappresentatività esterna, la quale rimane in ogni caso attribuita al Direttore del Dipartimento.

9. Le sedi operative del Dipartimento si trovano a Pisa, Largo Lucio Lazzarino e via C.F. Gabba 22..

10. Il logo ufficiale del Dipartimento è quello indicato nell'allegato 3 al presente regolamento.

11. Il Dipartimento si avvale di un sito Internet/Intranet sia per ragioni di visibilità verso l'esterno delle proprie peculiarità e potenzialità (area Internet), sia per facilitare, in opportuna area privata, lo scambio di informazioni fra i membri del Consiglio (area Intranet-Consiglio), e della Giunta (area Intranet-Giunta). L'area Internet del sito sarà bilingue, in italiano e inglese, almeno nella sua struttura e nelle parti generali. Esso conterrà anche parti specifiche relative alle varie aree disciplinari e all'offerta formativa, i cui contenuti verranno mantenuti aggiornati a cura delle aree stesse e dei corsi di studio con la collaborazione del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento.

12. Oltre le competenze di cui all'articolo 22, comma 3 dello Statuto, il Dipartimento promuove:

- a. i rapporti con il territorio;
- b. l'organizzazione di eventi di divulgazione dei risultati della didattica e della ricerca del Dipartimento;
- c. il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca dall'ambito accademico a quello delle attività produttive.

Articolo 2 - Utilizzazione dei locali e delle attrezzature del Dipartimento

1. Gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento sono resi disponibili per lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche.

2. Possono utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento, nei limiti e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Consiglio: gli iscritti ai corsi di dottorato e di master; gli assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento; i laureandi tra i cui relatori siano compresi uno o più docenti afferenti al Dipartimento e gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al DESTEC (allegato 3)..
3. Può essere autorizzato ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento anche il personale esterno operante nell'ambito delle attività che formano oggetto dei contratti e convenzioni stipulati dal Dipartimento entro i limiti previsti dai medesimi contratti e convenzioni e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Consiglio.
4. Presso il Dipartimento è presente un elenco completo ed aggiornato del personale autorizzato all'uso degli spazi e delle attrezzature in dotazione al medesimo.
5. Sui beni immobili a sua disposizione il Dipartimento può effettuare interventi di manutenzione, con spese a carico del proprio budget di gestione, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 3 - Autonomia gestionale e amministrativa del Dipartimento

1. Il Dipartimento ha autonomia gestionale e amministrativa, da esercitarsi secondo le modalità previste nello Statuto e nel vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Pisa.
2. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nello Statuto e nel vigente Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

Articolo 4 - Gli organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a. il Direttore;
 - b. il Consiglio;
 - c. la Giunta;
 - d. la Commissione paritetica docenti-studenti.

Articolo 5 - Il Consiglio del Dipartimento

1. Per quanto concerne la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Consiglio si fa riferimento allo Statuto (Articolo 25).
2. Il Consiglio è convocato dal Direttore e si riunisce di norma 2 volte al trimestre. Il Consiglio deve essere comunque convocato per discutere ed approvare i programmi di sviluppo, i prospetti economici e finanziari.
3. Il Consiglio deve essere convocato in via ordinaria con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo sulla data fissata per la riunione, salvo motivi d'urgenza, nel qual caso il termine di convocazione si riduce a ventiquattro ore. L'ordine del giorno è stabilito dal Direttore e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata laddove prescritto. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quarto arrotondata all'intero superiore dei componenti del Consiglio.
4. Il Consiglio è inoltre convocato in via straordinaria in casi di necessità o urgenza ravvisati dal Direttore o a seguito di richiesta scritta di almeno un quarto dei suoi membri contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Alle sedute del Consiglio il Direttore può invitare, senza diritto di voto e limitatamente a specifici punti dell'ordine del giorno, i Presidenti di corsi di studio afferenti ad altri dipartimenti, altri membri del Dipartimento o esperti esterni.
5. La convocazione è riportata nell'area pubblica del sito web del Dipartimento ed è comunicata a ciascun componente del Consiglio tramite posta elettronica.

6. In apertura di seduta possono essere presentate, da parte del Direttore o di 10 consiglieri presenti, proposte di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti. Tali modifiche sono subordinate alla approvazione del Consiglio
7. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato per scritto prima delle riunioni medesime. È ammesso l'uso della posta elettronica.
8. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prescrivano una maggioranza qualificata, le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.
9. Il Responsabile Amministrativo del Dipartimento provvede alla verbalizzazione delle riunioni. In caso di impedimento del Responsabile Amministrativo, il Direttore generale dispone l'affidamento delle funzioni di segretario verbalizzante, prima dell'inizio della riunione. I verbali delle riunioni degli organi sono approvati, di norma, nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta.

Articolo 6 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione. Per quanto concerne le attribuzioni del Direttore si rimanda allo Statuto (Articolo 24).
2. Le incompatibilità della carica di Direttore con le altre cariche accademiche sono definite all'articolo 50 dello Statuto.
3. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori a tempo pieno del Dipartimento. Il Vicedirettore, nominato con decreto del Rettore, sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e dura in carica per la durata del mandato del Direttore. Il Vicedirettore è revocato con decreto del Rettore, su proposta del Direttore.
4. Il Direttore può delegare specifiche attività a personale del Dipartimento, fatte salve quelle previste per il Direttore in via esclusiva dallo Statuto.

Articolo 7 - La Giunta del Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al Consiglio del Dipartimento, secondo quanto prescritto dall'articolo 26 dello Statuto.
2. La Giunta è composta da:
 - a. il Direttore,
 - b. il Vicedirettore,
 - c. 3 professori ordinari,
 - d. 3 professori associati,
 - e. 3 ricercatori,
 - f. 1 rappresentante del personale Tecnico amministrativo,
 - g. 1 rappresentante degli studenti,
 - h. 1 rappresentante dei dottorandi, specializzandi e assegnisti,per un totale di 14 membri con diritto di voto.

Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il responsabile amministrativo del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il Direttore indice le elezioni della Giunta entro 20 giorni dalla sua elezione. La Giunta deve essere eletta entro un mese dall'insediamento del Direttore. In caso di decadenza o di dimissioni del Direttore la Giunta decade e dovrà essere ricostituita mediante elezioni indette dal nuovo Direttore.

4. Modalità di elezione

- a. Il personale docente, per la rispettiva fascia di appartenenza, il personale tecnico-amministrativo, i dottorandi, specializzandi e assegnisti, e i rappresentanti degli studenti nel Consiglio eleggono

ciascuno al loro interno i propri rappresentanti in Giunta mediante elezione a scrutinio segreto. Per ciascuna categoria ogni elettore può esprimere una preferenza.

- b. Presso il Dipartimento è costituito il seggio elettorale, la cui commissione di seggio è composta dal Direttore o un suo delegato con funzione di presidente e da due rappresentanti delle categorie interessate alle elezioni di cui una con funzione di segretario verbalizzante, nominati con provvedimento del Direttore.
 - c. La votazione risulterà valida se vi avranno partecipato almeno il 30% degli aventi diritto al voto, ad eccezione degli studenti membri del Consiglio di Dipartimento la cui votazione risulterà valida se vi avrà partecipato almeno il 10% degli aventi diritto al voto.
 - d. Ai fini della determinazione dei risultati elettorali, sono dichiarati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero dei rappresentanti assegnato, ciascuno nella rispettiva categoria di appartenenza. Nell'ipotesi di parità di voti, prevale la maggiore anzianità di servizio nella medesima (ad esclusione del rappresentante degli studenti e dei dottorandi, specializzandi e assegnisti per i quali prevale colui che iscritto da minor tempo e in subordine il più giovane di età); in subordine, prevale la minore anzianità anagrafica.
 - e. Ai fini dell'eleggibilità delle componenti docenti e tecnico-amministrative, gli eletti devono assicurare un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
 - f. In caso di decadenza (passaggio di fascia di un docente, perdita della qualifica di elettore, dimissioni, , etc.) o di impedimento permanente di un membro della Giunta, subentra il primo dei non eletti; qualora ciò non sia possibile per mancanza di sostituti in graduatoria, il Direttore stabilisce la data di svolgimento di nuove elezioni entro 30 giorni dalla vacanza, limitatamente alle categorie interessate e nel caso che manchino più di sei mesi alla scadenza del mandato. I sostituti rimangono in carica per il solo periodo rimanente di validità della Giunta.
5. La Giunta si riunisce su convocazione del Direttore. In particolare, salvo casi di effettiva urgenza, il Direttore convocherà una riunione della Giunta prima di ogni Consiglio di Dipartimento in data ad esso antecedente di almeno 5 giorni solari, con ordine del giorno comprendente anche la discussione dell'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento successivo. Su richiesta di almeno tre dei suoi membri, contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno, il Direttore convoca la Giunta non oltre 10 giorni dalla richiesta. Alle sedute della Giunta il Direttore può invitare, senza diritto di voto e limitatamente a specifici punti dell'ordine del giorno, altri membri del Dipartimento o esperti esterni.
6. La Giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal consiglio del dipartimento, in ottemperanza alle norme dello Statuto, ed in particolare il suo articolo 26.
7. Le sedute della Giunta hanno validità solo se sono presenti più della metà del numero dei suoi componenti, diminuito del numero di assenti giustificati, a prescindere dalla categoria a cui appartengono i presenti.

Articolo 8 - La Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica è composta da un ugual numero di docenti e di rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento ed è presieduta dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato. Nel Regolamento generale di Ateneo sono stabiliti il numero e la composizione della commissione.
2. La componente docente è designata da e fra i docenti del Consiglio.
3. Gli studenti sono eletti secondo le modalità previste per la componente studentesca della Giunta (Articolo 7, Comma 4 del presente Regolamento).
4. È compito della commissione paritetica:
 - a. svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b. individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
 - c. formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio;
 - d. formulare pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti dei corsi di studio;

- e. formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi specifici del corso di studio;
 - f. formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui all'articolo 24, comma 2 lettera l dello Statuto;
 - g. promuovere, in collaborazione con la commissione dei Presidenti dei Corsi di Studio, iniziative di orientamento didattico in entrata e uscita dai corsi di studio.
5. La commissione paritetica si coordina con la commissione consultiva dei Presidenti dei Corsi di Studio nello svolgimento di funzioni istruttorie nei confronti del Consiglio sulle questioni del punto 2 di questo articolo.
6. Qualora il Dipartimento afferisca ad una scuola interdipartimentale il Consiglio può proporre di avvalersi della propria commissione paritetica ovvero attribuire le relative competenze, previa delibera del senato accademico, alla commissione paritetica della scuola; in tal caso la commissione paritetica del dipartimento è soppressa.

Articolo 9 - Responsabile Amministrativo del Dipartimento

1. E' compito del Responsabile Amministrativo coordinare tutte le attività amministrative e contabili di supporto alle attività istituzionali di didattica e di ricerca del Dipartimento; partecipa inoltre alle sedute del Consiglio e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

Articolo 10 - Le commissioni consultive del Consiglio

Il Consiglio può avvalersi di commissioni interne che esercitano funzioni consultive e/o istruttorie; in particolare l'attività istruttoria è prevista come strumentale rispetto a quella della Giunta. La composizione delle eventuali commissioni e/o articolazioni interne prevede la presenza delle diverse componenti del Consiglio in relazione delle competenze e delle tematiche trattate.

1. Il Consiglio istituisce le seguenti commissioni consultive permanenti¹:

- a. Commissione Risorse Umane;
- b. Commissione Ricerca;
- c. Commissione dei Presidenti di Corso di Studio

Articolo 11 - Commissione Risorse Umane

1. La Commissione Risorse Umane è composta da:

- a. Il Direttore che la presiede;
- b. Il Vice-Direttore;
- c. Un Docente per ogni gruppo di macrosettori (come da allegato 4). Esso viene designato al suo interno dal macrosettore di afferenza;
- d. Un componente del personale tecnico-amministrativo. Esso viene designato da e fra i rappresentanti nel Consiglio del personale tecnico amministrativo stesso.

Può partecipare come uditor alle riunioni senza diritto al voto un rappresentante degli studenti designato da e fra i rappresentanti degli studenti stessi in Consiglio.

2. La Commissione Risorse Umane svolge le seguenti funzioni consultive:

- a. Propone i criteri relativi alle richieste di chiamate dei docenti, nel rispetto della legislazione vigente e del codice etico;
- b. esamina i risultati delle attività di monitoraggio svolte dai Consigli di Corso di Studio e dalla Commissione paritetica docenti-studenti e dalla Commissione Ricerca;
- c. analizza le richieste di posti di personale docente nei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento, su proposta dei Consigli di corso di studio e dei docenti degli SSD di cui all'allegato 1 tramite il proprio rappresentante di gruppo di macrosettori.
- d. valuta le necessità di posti di personale tecnico-amministrativo.

Articolo 12 - Commissione Ricerca

1. La Commissione Ricerca è composta da: un Professore di I Fascia, due Professori di II Fascia, due Ricercatori, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca. La Commissione è designata dal Consiglio.
2. La Commissione Ricerca ha le seguenti funzioni consultive:
 - a. Propone, con la collaborazione dei docenti del Dipartimento, il piano di sviluppo triennale della ricerca;
 - b. Raccoglie i risultati di valutazione dell'attività di ricerca del Dipartimento secondo i parametri di valutazione utilizzati in ambito nazionale e internazionale; svolge un'azione di monitoraggio interno della ricerca del Dipartimento e ne redige una relazione con cadenza almeno annuale;
 - c. Propone l'allocazione delle risorse finanziarie per l'attività di ricerca del Dipartimento;
 - d. Propone iniziative per favorire l'attività di ricerca di neo-laureati, dottorandi, assegnisti, stagisti, borsisti;
 - e. Svolge azione di monitoraggio e coordinamento della partecipazione a progetti nazionali e internazionali nonché a dottorati di ricerca

Articolo 13 - Commissione dei Presidenti dei Corsi di Studio

1. La Commissione dei Presidenti di Corso di Studio è composta da:
 - a. dal Direttore che la presiede;
 - b. dai Presidenti dei Corsi di Studio;
 - c. dal funzionario amministrativo del Dipartimento che svolge l'attività di coordinamento della didattica;
 - d. da uno dei rappresentanti degli studenti membri del Consiglio.Alle sedute della Commissione il Direttore può invitare senza diritto di voto altri docenti del Dipartimento o esterni.
2. La Commissione dei Presidenti di Corso di Studio ha le seguenti funzioni consultive:
 - a. coordina la programmazione didattica dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento e l'impiego delle risorse disponibili, eventualmente anche in collaborazione con altri Dipartimenti;
 - b. valuta il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio;
 - c. esamina le proposte di attivazione e di disattivazione dei corsi di studio;
 - d. esamina e coordina le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, previo parere dei relativi Consigli di corso di studio e della Commissione paritetica docenti-studenti;
 - e. esamina le proposte di attivazione di Master Universitari;
 - f. esamina i programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti ad esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;
 - g. esamina le proposte dei singoli Corsi di Studio e della Commissione paritetica docenti-studenti volte alla gestione della qualità dell'insegnamento anche in riferimento ai modelli di valutazione promossi dal MIUR;
 - h. propone al Consiglio la nomina di ruoli quali il Responsabile delle attività di Orientamento, delle Relazioni Internazionali e delle attività di Job-Placement tra i docenti afferenti al Dipartimento.

Articolo 14 - Nomina e durata delle Commissioni consultive del Consiglio

1. I membri delle Commissioni sono ratificati dal Consiglio . Eventuali delegati¹ dei membri delle commissioni possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
2. Le Commissioni durano in carica per tutto il mandato del Direttore.
3. In caso di decadenza o dimissioni di un membro di commissione si procede alla sua sostituzione secondo le modalità previste agli articoli 11, 12, e 13.

Articolo 15 - Corsi di studio, dottorati e master

1. La composizione, il funzionamento e le competenze dei corsi di studio, dei dottorati e dei master afferenti al DESTEC seguono le norme dello Statuto e dei rispettivi regolamenti dell'Università di Pisa.
2. La sospensione della didattica di singoli Corsi di Studi per assemblea studentesca viene richiesta al Direttore dai presidenti dei Corsi di Studio o da almeno la metà dei rappresentanti degli studenti in Consiglio.
3. Nel caso in cui il Dipartimento afferisca alla costituenda Scuola interdipartimentale di Ingegneria, ai sensi dell'Articolo 28 dello Statuto, esso, nei limiti stabiliti dalla normativa in vigore, può delegare alcune attività al consiglio Scuola, incluse norme che regolamentino l'istituto dell'assemblea studentesca

Articolo 16 - Centri dipartimentali

1. Con delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, possono essere istituite strutture interne temporanee dette Centri. Il Dipartimento ne disciplina la formazione e il funzionamento con apposito regolamento.

Articolo 17 - Laboratori

1. Con delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, possono essere istituiti Laboratori. Il Dipartimento ne disciplina la formazione e il funzionamento con apposito regolamento.
2. Ogni laboratorio ha un responsabile nominato dal Direttore del Dipartimento. Il responsabile coordina le attività e i requisiti di sicurezza del laboratorio ed è tenuto a presentare su richiesta del Direttore, una relazione delle attività svolte e un programma delle attività future.

Articolo 18 - Modifica del Regolamento

1. Le proposte di modifica, presentate per iscritto al Direttore da almeno dieci membri del Consiglio, devono essere comunicate ai membri del consiglio e poste in votazione in una seduta del Consiglio da effettuarsi in una data compresa tra 15 e 45 giorni dalla data di comunicazione di dette proposte.
2. Le modifiche approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, sono rese operative secondo le procedure riportate dello Statuto.
3. Le modifiche agli allegati da 2 a 4 sono approvate dal Consiglio a maggioranza semplice.

Articolo 19 - Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri, ed espletate le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
2. Le eventuali modifiche al presente regolamento seguono le procedure e i termini di cui al comma precedente.
3. L'entrata in vigore del Regolamento comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni in esso contenute e la conseguente perdita di efficacia di tutte le precedenti disposizioni non conformi al Regolamento stesso.

Articolo 20 - Norme transitorie e finali

1. In via transitoria, fino alla adesione del Dipartimento alla costituenda Scuola Interdipartimentale di Ingegneria decisioni relative alle assemblee studentesche sono demandate al Direttore del Dipartimento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto, ai regolamenti di Ateneo e all'ordinamento legislativo universitario vigenti.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'ENERGIA, DEI SISTEMI, DEL TERRITORIO E DELLE COSTRUZIONI (DESTEC)

Allegato 1 - Settori scientifico-disciplinari come da delibera n. 105 del Senato Accademico del 28 marzo 2012 – allegato “1”

ING-IND/08, ING-IND/09, ING-IND/10, ING-IND/11, ING-IND/12, ING-IND/19, ING-IND/31, ING-IND/32, ING-IND/33, ING-IND/35, ING-INF/07, ICAR/01, ICAR/02, ICAR/03, ICAR/07, ICAR/09, ICAR/10, ICAR/14, ICAR/17, ICAR/18, ICAR/19, ICAR/20

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'ENERGIA, DEI SISTEMI, DEL TERRITORIO E DELLE COSTRUZIONI (DESTEC)

Allegato 2 - Corsi di studio e dottorati come da delibera n. 105 del Senato Accademico del 28 marzo 2012, allegati "2a" e "3"

Corsi di Studio

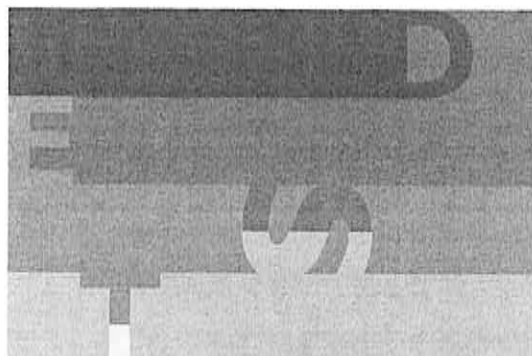
CDS	CLASSE	NOME
IGT-L	L-9	INGEGNERIA DELL'ENERGIA (esclusivo)
IEA-LM5	LM-4 C.U.	INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (esclusivo)
WDT-LM	LM-23	INGEGNERIA IDRAULICA, DEI TRASPORTI E DEL TERRITORIO (esclusivo)
WIL-LM	LM-29	INGEGNERIA ELETTRICA (esclusivo)
WIN-LM	LM-30	INGEGNERIA ENERGETICA (esclusivo)
WIG-LM	LM-31	INGEGNERIA GESTIONALE (non esclusivo, Destec sede di riferimento)

Dottorati di Ricerca

ENERGETICA, ELETTRICA E TERMICA

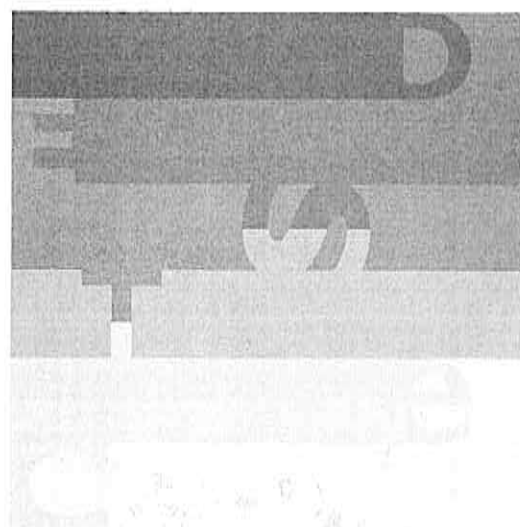
SCIENZE E METODI PER LA CITTÀ E IL TERRITORIO EUROPEI

DIPARTIMENTO



INGEGNERIA

dell'**E**nergia, dei **S**istemi,
del **T**erritorio e delle **C**ostruzioni



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'ENERGIA, DEI SISTEMI, DEL TERRITORIO E DELLE COSTRUZIONI (DESTEC)

Allegato 4 - Gruppi di macrosettori*

Gruppo	Macrosettori/Settori concorsuali
1	08/A (Ingegneria delle infrastrutture e del territorio) 08/B (Ingegneria strutturale e geotecnica)
2	08/C (Design e progettazione tecnologica dell'architettura) 08/D (progettazione architettonica) 08/E (Disegno ,restauro e storia dell'architettura) 08/F (Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale)
3	09/C1 (Macchine e sistemi per l'energia e l'ambiente)
4	09/C2(Fisica tecnica)
5	09/E1 (Elettrotecnica) 09/E4 (Misure)
6	09/E2 (Ingegneria dell'Energia elettrica)
7	09/B3 (Ingegneria Economico-gestionale)

*Come da allegato A del Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336: *"Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15. Legge 30 dicembre 2010, n. 240"*